



# COMUNE di MONNO

Provincia di Brescia



---

Piazza IV novembre,9 - CAP 25040 MONNO - Tel. 0364/779400 – fax 0364/779214

Cod. Fisc. N. 00725380174 – Partita IVA n. 00575990981 -

e-mail: [info@comune.monno.bs.it](mailto:info@comune.monno.bs.it) Sito <http://www.comune.monno.bs.it> PEC [protocollo@comune.monno.bs.it](mailto:protocollo@comune.monno.bs.it)

---

Monno, lì 30/11/2011

Reg. ordinanze n. **42**

anno **2011**

## **ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO**

### **IL SINDACO**

**VISTI** l'art. 54 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 e l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**VISTI** gli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114;

**AI SENSI** dell'art. 103 della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 che ha sostituito e modificato le disposizioni della L.R. 28 novembre 2007 n. 30 e della L.R. 3 aprile 2000 n. 22;

**ACCERTATO** che il Comune di Monno, pur non essendo "comune montano sede di impianti sciistici", fa parte dell'Unione dei Comuni dell'alta Valle Camonica ed ha aderito, con gli altri Comuni dell'Unione, al Distretto del commercio dell'alta Valle Camonica, ai sensi dell'art. 5 della Legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6;

**VERIFICATE** le esigenze degli operatori commerciali del proprio territorio dirette ad ottenere la deroga alla chiusura in cinque giornate domenicali o festive scelte dal Comune in relazione alle esigenze locali;

**CONSIDERATO** che il provvedimento sarà trasmesso alle Organizzazioni Sindacali dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale per il prescritto parere;

### **DISPONE**

gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio sono così determinati:

#### **ART. 1 – ORARIO GIORNALIERO**

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico:

**DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 22.00**

Nel rispetto di tale fascia oraria massima l' esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio non superando comunque il limite delle **13 ore giornaliere**.

Il Comune, sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale, fermo restando il limite massimo delle tredici ore giornaliere, può:

- estendere la fascia oraria di apertura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa tra le ore 5 e le ore 24;

- autorizzare, per particolari esigenze di servizio al cittadino, specifiche deroghe all'orario di apertura mattutino.

## **ART. 2 - CHIUSURA INFRASETTIMANALE**

Nei seguenti periodi,

- a) 1 luglio – 31 agosto
- b) 1 dicembre – 10 gennaio

attesa la forte presenza turistica sul territorio, l'osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa, a discrezione dell'esercente.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il sindaco può emanare, sentiti gli esercizi commerciali di cui all'art. 1 presenti sul territorio comunale, apposito provvedimento con cui individuare altri periodi dell'anno (solo a titolo di esempio ponti, periodo pasquale ecc...) in cui la chiusura infrasettimanale è parimenti facoltativa.

In tutti detti periodi, qualora l'esercente scelga di osservare la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, questa dovrà essere pubblicizzata con le modalità stabilite dal successivo art. 9.

## **ART. 3 – GIORNATE DI CHIUSURA OBBLIGATORIA DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA -DEROGA**

Nelle seguenti giornate, per le quali la l.r. 30/07 non consente l'apertura al pubblico delle attività di vendita, è ammessa l'apertura al pubblico secondo i normali orari:

- a) 1° gennaio
- b) Pasqua
- c) 25 aprile
- d) 1° maggio
- e) 15 agosto
- f) 25 dicembre pomeriggio
- g) 26 dicembre.

## **ART. 4 – APERTURE NELLE GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE**

Agli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa è consentita l'apertura al pubblico in tutte le giornate domenicali e festive nell'intero anno solare nel rispetto dell'orario giornaliero indicato al precedente art. 1.

## **ART. 5 - ATTIVITA' MISTE**

Le disposizioni della presente ordinanza e quelle vigenti in materia di orari e di aperture domenicali e festive si applicano anche alle attività in cui la vendita è effettuata in modo non continuativo o non prevalente, comprese le attività di vendita effettuate dai produttori e dagli artigiani in luoghi diversi dai locali di produzione o a questi adiacenti.

## **ART. 6 - PARTICOLARI ATTIVITA' DI VENDITA**

Sono esclusi dall'applicazione di quanto previsto dai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 le seguenti tipologie di attività, purché esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l'80% della superficie di vendita dell'esercizio:

- a) rivendite di generi di monopolio;
- b) rivendite di giornali, riviste e periodici;

- c) gelaterie, gastronomie, rosticcerie, pasticcerie;
- d) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale;
- e) esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici ed alberghieri;

**Sono inoltre esclusi dall'osservanza del presente provvedimento:**

- f) le farmacie, per quanto riguarda la vendita di prodotti farmaceutici e delle specialità medicinali, degli altri prodotti affini, dei presidi medico-chirurgici e degli articoli sanitari;
- g) gli artigiani e gli industriali che vendono in forma esclusiva merci di propria produzione nei locali di produzione delle stesse;
- h) le mostre e le esposizioni in ambienti aperti al pubblico rientranti nella disciplina sulle manifestazioni fieristiche, nonché le vendite temporanee autorizzate in occasione di fiere, feste, mercati, o di altre riunioni straordinarie di persone;
- i) le vendite effettuate in via eccezionale o sporadica, e senza fine di lucro;
- j) i distributori automatici, installati su aree pubbliche o aperte al pubblico (compresi quelli di carburante);
- k) le vendite effettuate:
  - nei circoli privati ed in quelli degli enti nazionali a carattere assistenziale (Acli, Arci, ecc.), quando sono limitate ai soli soci;
  - nelle aziende e nelle sedi di Enti pubblici, quando sono limitate ai soli dipendenti dell'azienda o dell'Ente;
  - negli istituti scolastici, quando sono riservate ai dipendenti ed agli alunni;
  - negli ospedali o cliniche quando sono limitate al personale dipendente, ai ricoverati ed ai visitatori dei degenti;
  - in altri locali, comunque non aperti al pubblico indifferenziato.

**ART. 7 - SFERA DI APPLICAZIONE**

**Alla disciplina dettata dal presente provvedimento sono assoggettati:**

1. gli esercizi di vendita al dettaglio con esclusione delle "particolari attività di vendita" citate nel precedente art. 6;
2. le cooperative che svolgono attività di vendita al dettaglio;
3. i produttori agricoli autorizzati ai sensi della legge 9/2/1963 n. 59 o del D.Lgs. 18.5.2001 n. 228;
4. le mostre ed esposizioni - anche di oggetti artistici - in ambienti aperti al pubblico, ad eccezione di quelle del precedente art. 6 punto h);
5. gli enti che svolgono attività di vendita al dettaglio.

**ART. 8 - PANIFICATORI**

La vendita di pane la cui panificazione è effettuata nelle giornate domenicali e festive è sempre consentita ed è rimessa alla libera determinazione dei panificatori.

Nei periodi di maggiore affluenza turistica e cioè dal 1 luglio al 31 agosto, dal 1° dicembre al 10 gennaio e nelle domeniche precedente e successiva alla Pasqua deve essere garantita la vendita di pane fresco anche nelle giornate domenicali o festive; al fine di garantire il riposo settimanale degli addetti alla panificazione, in tali periodi, è possibile l'organizzazione, in accordo con il Comune, di turni tra i laboratori presenti sul territorio comunale.

Gli esercizi commerciali autorizzati alla panificazione possono anticipare l'orario di apertura alle ore 6.00.

**ART. 9 - CARTELLO ORARIO**

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio, stabilito in conformità al presente provvedimento, mediante esposizione di cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione.

#### **ART. 10 - SANZIONI**

Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 e dell'art. 54 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616, le violazioni delle presenti norme sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.099,00 irrogata dal Comune con la procedura di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 1 comma h) della Legge Regionale 28.11.2007 n. 30, le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di obbligo di chiusura nelle giornate domenicali e festive degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa sono punite con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00 per la tipologia esercizi di vicinato, da euro 2.000,00 a euro 5.000,00 per la tipologia di media struttura di vendita e da euro 5.000,00 a euro 30.000,00 per la tipologia grande struttura di vendita.

In caso di reiterazione delle violazioni oltre alla sanzione pecuniaria è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra due e sette giorni. Si ha reiterazione quando nei cinque anni successivi alla commissione della violazione di cui al comma 2 del presente articolo, accertata con provvedimento esecutivo, sia stata commessa la stessa violazione. Il provvedimento di sospensione è disposto anche qualora il contravventore abbia effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta relativamente alle violazioni contestate.

#### **ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente provvedimento entra in vigore dal 01/12/2011 e revoca ogni altro provvedimento precedentemente emanato in materia.

Dalla Residenza Municipale, lì 30/11/2011



IL SINDACO  
Avv. Roberto Trotti